

N. [REDACTED] V.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE NONA CIVILE**

Il Giudice, Dott.ssa Rosa Muscio,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.6.2019;  
pronuncia il seguente

**DECRETO**

rilevato che parte resistente, cui è stato notificato a mani proprie dalla Stazione Carabinieri di Affori in data 27.5.2019 il provvedimento emesso ex art. 342bis c.c *inaudita altera parte* e in data 30.5.2019 il ricorso ex art. 342bis c.c, è comparsa personalmente, dichiarando, benchè avvisato dal Giudice di potersi nominare un difensore, di non volere un avvocato, contestando di aver picchiato la moglie, che ora intrattiene una relazione con altra persona e ammettendo di avere dato due schiaffi in testa alla figlia [REDACTED], perché sorpresa in casa a fumare;  
sentita la ricorrente che confermava le sue allegazioni e il suo difensore che insisteva nelle istanze svolte;  
ritenuto che le allegazioni della ricorrente poste da questo Giudice a fondamento del provvedimento, adottato *inaudita altera parte*, non hanno trovato alcuna smentita; in primo luogo, lo stesso resistente ha ammesso di avere dato due schiaffi in testa alla figlia [REDACTED], ancora minore, condotta grave e indicativa della assoluta incapacità del signor [REDACTED] di contenere i suoi agiti; ha poi affermato di non aver picchiato la moglie, ma nulla ha detto in ordine alle gravi minacce di morte proferite all'indirizzo della stessa alla presenza sia della figlia sia del signor [REDACTED], persona che la ricorrente frequenta e che ne ha dato conferma in sede di denuncia che è stata sporta e che è stata acquisita agli atti; sono, altresì, state trasmesse le annotazioni di PG relative



agli interventi presso la casa familiare chiesti dalla signora [REDACTED], di cui si dava atto nel ricorso e da cui si evince comunque l'aggravarsi dei comportamenti minacciosi e violenti tenuti dal signor [REDACTED], che non accetta la volontà della moglie di separarsi e tiene condotte gravemente pregiudizievoli per l'integrità psicofisica della moglie e della figlia (annotazione del 26.3.2019, del 23.4.2019, del 2.5.2019 e del 3.5.2019); né certo tali gravi comportamenti possono trovare giustificazione nella relazione che la signora [REDACTED] ha avviato, atteso che la stessa dà atto di aver comunicato al marito la sua intenzione di separarsi e aver già depositato anche il ricorso per separazione;

ritenuto che l'incapacità del signor [REDACTED] di comprendere le dinamiche della crisi familiare ormai irreversibile e di contenere i propri agiti aggressivi trova conferma nelle ripetute e gravi minacce alla vita della moglie poste in essere in soli due mesi e anche alla presenza della figlia in occasione dell'episodio del 23.4.2019 e del 2.5.2019, quest'ultimo descritto anche nell'annotazione di servizio agli atti in cui la ragazzina dà conferma agli operanti della versione della madre;

ritenuto, pertanto, che non sono affatto venute meno le ragioni di fatto e di diritto che avevano consentito l'adozione del provvedimento *inaudita altera parte* da intendersi qui richiamate e che la situazione potrebbe ulteriormente degenerare, visto il deposito del ricorso per separazione giudiziale, effettuato dalla ricorrente e la concreta possibilità che il signor [REDACTED] possa non ottemperare al provvedimento già emesso, non avendo dato in udienza alcun segno di consapevolezza della gravità della situazione;

ritenuto che la complessiva situazione sopra descritta giustifica il termine di durata della misura di nove mesi (dalla notifica avvenuta il 27.5.2019) già indicato nel provvedimento che in questa sede si convalida;

ritenuto, pertanto, che deve essere confermato il provvedimento emesso in data 27.5.2019 anche in relazione al luogo di lavoro della moglie e alla scuola frequentata dalla figlia minore, come in dispositivo meglio indicati;

ritenuto che quanto alla richiesta di contributo economico avanzata dalla ricorrente in via cautelare possa essere posto a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli un contributo mensile di € 400, tenuto conto che il signor [REDACTED] ha riferito di lavorare nei mercati anche se non in regola, guadagnando circa € 1.300/1.500 mensili e



di aver sempre contribuito ai bisogni della famiglia e che la signora [REDACTED] svolge attività lavorativa con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per l'anno di imposta 2017 risulta un reddito complessivo di € 8.455 e il bonus irpef di € 878) e rimane a vivere nella casa coniugale che è in comproprietà, fatte salve diverse statuizioni da assumersi nel giudizio di separazione promosso dalla ricorrente; ritenuto che, in assenza della costituzione del resistente e attese le pur parziali ammissioni dei fatti, nulla debba disporsi sulle spese del presente procedimento;

visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736bis cpc

#### **CONFERMA**

l'ordine a [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED], di cessare le condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute nei confronti della moglie [REDACTED], nata a [REDACTED] e dei figli [REDACTED] nato il [REDACTED] e [REDACTED], nata il [REDACTED], tutti residenti in [REDACTED] via [REDACTED];

#### **CONFERMA**

la prescrizione a [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED], di non avvicinarsi alla casa familiare, sita in [REDACTED], al luogo di lavoro della moglie presso la società [REDACTED] Italia srl in [REDACTED] e alla scuola frequentata dalla figlia [REDACTED] il Liceo Linguistico [REDACTED];

#### **STABILISCE**

in nove mesi dalla notifica del decreto (27.5.2019) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

#### **DISPONE**

che il signor [REDACTED], con decorrenza dalla mensilità di giugno 2019, provveda al mantenimento del figlio [REDACTED], nato il [REDACTED], maggiorenne, studente e convivente con la madre e [REDACTED], nata il [REDACTED], mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, della somma mensile di € 400, importo soggetto a rivalutazione annuale istat, prima rivalutazione giugno 2020,



fatte salve migliori determinazioni che verranno assunte nel giudizio di separazione già promosso dalla moglie;

**ORDINA**

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione Carabinieri di Affori competenti per territorio, che provvederanno a notificare all'intimato il presente provvedimento.

Nulla sulle spese di lite.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite e alla Stazione Carabinieri di Affori

Milano, 10 giugno 2019

Il Giudice  
Dott.ssa Rosa Muscio

